



PROVINCIA DI RAVENNA
Medaglia d'Argento al Merito Civile

SETTORE VIABILITA'
SERVIZIO Pianificazione Territoriale

Class. 09-08-08 Fasc. 2024/1 Prot. Cfr. Segnatura.xml

Ravenna, 21/10/2024

Spett.le
Regione Emilia-Romagna
Area Valutazione Impatto Ambientale e
Autorizzazioni
Via della Fiera n.8
40127 Bologna
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: REGOLAMENTO REGIONALE 20/11/2001 N. 41. PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO DI VIA RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI DAL FIUME RENO DESTINATE A USO ACQUEDOTTISTICO LOCALIZZATO A VOLTA SCIROCCO NEL COMUNE DI RAVENNA - RA - PROPOSTO DA ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.. TRASMISSIONE PARERE.

Con la presente si comunica che, relativamente alla richiesta di cui all'oggetto, questa Provincia esprime il proprio **parere con le riserve e le indicazioni di seguito precisate, per quanto di competenza**, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica.

Si richiama il PTA della Regione Emilia-Romagna approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21/12/2005 n. 40, che contiene in particolare l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi e le misure per la tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, nonché la Variante al PTCP approvata in attuazione del PTA con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 22/03/2011 ed entrata in vigore in data 11 maggio 2011 con la pubblicazione sul Bollettino Regionale dell'avviso di approvazione e deposito. Quanto sopra in relazione a quanto stabilito del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che all'art. 22 affermava che la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, disposizione confermata dall'art. 95 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Dal PTA discende che i provvedimenti per nuove derivazioni sono rilasciati con l'obbligo del rispetto del Deflusso Minimo Vitale dei corpi idrici (DMV), da applicare in modo graduale per le concessioni in essere per arrivare all'applicazione del DMV integrale al 31/12/2016.

La Variante al PTCP dà come direttiva che le derivazioni siano autorizzate con l'obbligo del rilascio del DMV e secondo una logica improntata al bilancio idrologico di bacino la quale garantisca a tutti i frontisti, richiedenti e non richiedenti, il medesimo titolo al prelievo, reale o potenziale (art. 5.8, comma 3 delle Norme di attuazione).

In merito al valore di DMV la Variante formula proposte per i tratti di corpi idrici che necessitano di miglioramento qualitativo.

Documento firmato digitalmente

In merito all'applicazione di misure di monitoraggio si riporta il comma 11 dell'art. 5.8 – *Regolazione dei rilasci rapportati al Deflusso Minimo Vitale* - della Variante:

11.(D) Monitoraggio

Ai sensi dell'art. 59 delle Norme del PTA e dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06 per le derivazioni da corpi idrici superficiali naturali, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante, si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica.

e il comma 10 dell'art. 5.10 – *Misure per il risparmio idrico: disposizioni generali e supplementari*:

Misure supplementari disposte dal PTCP

10.(D) Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante, per le derivazioni da corpi idrici superficiali, si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica.

Si citano infine gli indirizzi al risparmio idrico in agricoltura di cui ai commi 10 e 12 dell'art. 5.12 - *Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura*:

Risparmio idrico nel settore agricolo

10.(I) Il risparmio idrico in agricoltura, ai sensi dell'art. 98, comma 2 del D.Lgs. 152/06, deve essere pianificato sulla base degli usi, della corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e dei controlli degli effettivi emungimenti. Tale pianificazione si rende indispensabile in considerazione della limitata disponibilità della risorsa idrica, dell'ingente e crescente richiesta di acque per usi irrigui e della sua distribuzione nel corso dell'anno, della progressiva riduzione delle disponibilità di acque correnti conseguente all'applicazione delle misure per il rispetto del Deflusso Minimo Vitale, e dell'obiettivo di ridurre gli emungimenti dalle falde.

12.(D) Deve essere promossa ulteriormente, anche in specifici piani settoriali, la selezione delle tecniche irrigue attualmente utilizzate (aspersione, microirrigazione e altro) in funzione del maggior risparmio idrico in rapporto alle esigenze culturali. In particolare non vanno impiegate le tecniche di irrigazione mediante scorrimento superficiale o di infiltrazione laterale.

Ciò premesso, con riferimento alla richiesta di concessione per utilizzo di risorsa idrica superficiale dal fiume Reno in oggetto, il parere è favorevole solo se è garantito l'effettivo rispetto del DMV nel fiume.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Paolo Nobile)

Sede del servizio: Piazza Caduti per la Libertà, 2
Responsabile del procedimento: NOBILE PAOLO
Per informazioni contattare: Geol. Giampiero Cheli
Tel. 0544/258229 - e-mail: gcheli@provincia.ra.it

Documento firmato digitalmente